

## COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL N. 3/2020

Con riferimento al diritto all'erogazione in busta paga del trattamento integrativo, previsto in caso di reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (\*), disciplinato dalla succitata disposizione così come modificata dalla Legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022) e spettante per l'anno 2023, nel rispetto delle previste modalità attuative,

io sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, dipendente/collaboratore dell'Azienda \_\_\_\_\_,

### COMUNICO

- di richiedere la non applicazione del beneficio, perché:
  - presumo che nell'anno 2023 il mio reddito complessivo sarà superiore ad euro 28.000;
  - scelgo di richiedere il beneficio ad altro mio contestuale datore di lavoro;
  - ritengo che ricorrano ulteriori condizioni utili alla non applicabilità;
- che presumibilmente in corso d'anno percepirò ulteriori redditi pari ad euro \_\_\_\_\_, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con codesta Azienda, non precedentemente comunicati.  
Chiedo che degli stessi ulteriori redditi si tenga conto non soltanto al fine della erogazione / spettanza di questo beneficio, ma anche per il calcolo e l'attribuzione delle detrazioni previste dagli artt. 12 e 13 del TUIR, con ciò adempiendo all'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni rilevanti al fine della relativa spettanza, ex art. 23, co. 2, lett. a) D. P. R. 600/1973;
- di richiedere l'applicazione del beneficio solo in sede di conguaglio.

Data

In fede,

.....

(\*) Si riportano le condizioni previste per la spettanza del trattamento integrativo (circolare 4/E del 18/02/2022):

- **Se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro** il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore alle detrazioni di lavoro dipendente spettante per le stesse tipologie reddituali, e l'importo è pari a 1.200 euro.
- **Se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro**, fermo restando il requisito di cui al precedente punto, il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che la somma delle detrazioni per familiari a carico, di lavoro dipendente e di altre specifiche detrazioni previste dalla disciplina (tra cui, ad esempio, le detrazioni per interessi su mutui limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021) sia di ammontare superiore all'imposta lorda calcolata sul reddito complessivo, e l'importo è pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni e l'imposta lorda per un ammontare comunque non superiore a 1.200 euro.

In ogni caso l'importo del trattamento integrativo riconosciuto sarà rapportato al periodo di lavoro.